



Università degli Studi di Genova

DISSAL

Dipartimento di Scienze della Salute

Profili di Responsabilità Professionale

L'errore medico

I danni risarcibili

Prof. Renzo Celesti



- **Responsabilità professionale medica nella storia della Medicina (Codice di Hammurabi, Giuramento di Ippocrate)**
- **Responsabilità medica direttamente proporzionale al progresso tecnologico**



Eziologia

- multifattorialità causale



di natura non medica

- legislazione
- giurisprudenza
- media



GIURISPRUDENZA

CONCETTO DI COLPA

NESSO CAUSALE

NATURA VALUTAZIONE
DEL DANNO



di natura medica

- errore professionale
- organizzazione sanitaria complessa

/

regime di risorse limitate



contenimento della spesa

/

esigenze e richieste assistenziali



LE RISORSE ASSEGNATE AD UN
SETTORE SONO SPESSO SOTTRATTE
AD ALTRI SETTORI MENO STRATEGICI
PER L' AZIENDA

L'errore sanitario



Gli esseri umani possono sbagliare e gli errori si verificano con maggior frequenza nelle organizzazioni complesse, come quelle sanitarie.



ERRORE INCOLPEVOLE

dovuto alla conoscenza imperfetta di settori della Medicina non ancora sufficientemente esplorati

ERRORE COLPEVOLE

- prestazione professionale viziata da errore inammissibile ovvero da omesso trattamento necessario
- conseguenza di danno per il paziente



Errore organizzativo

Errore dovuto all'organizzazione del lavoro, alla pianificazione della gestione delle emergenze, alla disponibilità ed accessibilità di apparecchiature sanitarie e/o di supporto



Errore nell' uso di apparecchiature

- Malfunzionamento dovuto a difetti di fabbricazione
- Malfunzionamento dovuto all' utilizzatore (manutenzione, impostazione, ecc)
- Uso in condizioni inappropriate
- Istruzioni inadeguate
- Pulizia non corretta
- Utilizzo oltre i termini di durata previsti



Complicanze

- Allarmismo sociale
- Alterato rapporto paziente /strutture S.S.N.
- Alterato rapporto medico / paziente
- Medicina difensiva



Diagnosi

**La perizia e la consulenza tecnica
come strumento di diagnosi della
responsabilità professionale**



La cartella clinica come strumento di verifica della qualità delle prestazioni



LA RESPONSABILITA' PRIMARIALE

La responsabilità della regolare compilazione, della tenuta e della custodia della cartella clinica, fino alla consegna nell'archivio centrale spetta al Primario del reparto.

Il Primario deve anche vigilare sull'esattezza dei contenuti tecnici della cartella, sulla aderenza alla realtà obiettiva di quanto vi è riportato e deve altresì verificare la correttezza degli accertamenti richiesti, della diagnosi formulata e della terapia prescritta e praticata.




Prevenzione


- Linee guida
- ECM
- Risk management

Il Problema

Come evitare che si verifichi l'errore



La soluzione più ovvia



Sanzionare chi ha commesso l'errore

- Sanzioni penali
- Sanzioni economiche

Dopo 4000 anni cosa è cambiato?

Oggi come allora si continua a perseguire chi ha sbagliato

Legal Help Now
CLICK HERE



La politica sanzionatoria

- Non aiuta a ridurre il numero degli errori
- I medici si difendono negando l'errore e cercando di occultarlo
- I pazienti continuano a restare vittime degli stessi errori dei medici

È necessario un cambiamento



Si fa strada la
convinzione che il
cambiamento deve
essere soprattutto
culturale e deve
coinvolgere i
professionisti



Strategie Preventive Pluridirezionali



LA VALUTAZIONE DEL DANNO



1. Nel **DIRITTO PENALE** ha per scopo la protezione dell'integrità fisico-psichica della persona come bene a sé stante. Es: l'omicidio, le lesioni personali, gli attentati contro l'incolumità pubblica, i reati sessuali, ecc.
2. Nel **DIRITTO CIVILE** ha per scopo il risarcimento del danneggiato da parte del danneggiante. Si parla di danno biologico, danno patrimoniale e danno extrapatrimoniale.
3. Nelle **ASSICURAZIONI SOCIALI** riguarda l'infortunistica del lavoro e le malattie professionali; l'invalidità pensionabile; l'invalidità civile.



Libro IV- Delle Obligazioni Titolo IX- Dei Fatti Illeciti

Art. 2043 C.C.- Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.



Libro IV- Delle Obligazioni

Titolo I- Delle Obligazioni in generale

Capo III- Dell' inadempimento delle Obligazioni

Art. 1223 C.c. - Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per l' inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Art. 1226 C.c. - Valutazione equitativa del danno

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Art. 1228 C.c. - Responsabilità per fatto degli ausiliari

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell' adempimento dell' obbligazione si vale dell' opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.



Libro IV- Delle Obligazioni Titolo IX- Dei Fatti Illeciti

Art. 2057 C.C. - Danni Permanenti

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

Cazzaniga

*Le basi medico-legali per la stima del danno alla
persona da delitto e quasi delitto*

Milano, 1928

*“ ritengo sufficiente definire il danno come la
conseguenza economicamente valutabile di una
modificazione peggiorativa del modo di essere della
persona fisica...cioè di una menomazione, con effetti
economici, dell'individuo considerato come entità
somatica e psichica. ”*

Franchini

“In materia civile il danno alla persona é la conseguenza economicamente valutabile di una alterazione peggiorativa della personalità psico-somatica.

Il significato patrimoniale della personalità umana é prevalentemente ma non esclusivamente connesso alla capacità produttiva di lavoro e di guadagno, in quanto può collegarsi ad una costellazione di rapporti sociali che realizzano la cosiddetta vita di relazione”

Gerin

*“Ai nostri fini interessa soprattutto stabilire se l’integrità fisico-psichica della persona in se’ e per se’ considerata possa rientrare nell’ambito **sia dei beni patrimoniali sia di quelli non patrimoniali**. Non v’è dubbio che l’integrità fisico-psichica della persona dovrà essere considerata un bene non patrimoniale quando si riferisca all’interesse di vedere conservata nella sua integrità – indipendentemente da ogni riflesso economico – questa nostra entità costitutiva dell’ordine etico-sociale...”*

*“il danno alla persona in sede civile potrà essere definito come **ogni modificazione peggiorativa dello stato anteriore risarcibile**”*



Il Danno alla Persona in Responsabilità Civile

1) Danno alla salute o danno biologico:

E' la menomazione dell'integrità fisica in sé e per sé, che presenta queste caratteristiche:

- è risarcibile in ogni caso, anche quando non incide sulla capacità di produrre reddito poiché affierisce alla personalità e non alla redditività del danneggiato;*
- è valutato nell'interezza dei suoi riflessi negativi rispetto ad ogni manifestazione pubblica e privata dell'individuo che caratterizzano il modo di vivere di ognuno e ne realizzano la personalità;*
- viene risarcito con criterio egualitario, in base a parametri predeterminati comuni per la generalità dei cittadini;*
- è risarcibile per il combinato disposto dell'art. 32 della Costituzione e l'art.2043 del Codice Civile.*



2) Danno patrimoniale:

Esprime la perdita o la diminuzione del patrimonio del soggetto dopo il fatto commesso:

Si distingue in:

- **Danno emergente**: *consiste nella perdita economica subita dal danneggiato per la privazione di un bene già appartenente alla persona, ha per oggetto un danno attuale ed è rappresentata dalla distruzione o deterioramento dei propri beni e della spesa occorrente alla loro riparazione. (es. le spese di cura o le spese per riparare l'automobile incidentata)*
- **Lucro cessante**: *è il mancato guadagno che non si è verificato a causa del fatto dannoso e dipende dalla perdita o dalla riduzione della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato durante il corso della malattia, della convalescenza e anche successivamente se residuano postumi permanenti.*



3) Danno non patrimoniale:

Consiste nella sofferenza e nel dolore che può derivare alla persona danneggiata dal fatto illecito o dannoso subito (danno morale).

Deve essere risarcito quando sia la conseguenza di un reato (articolo 2059 C.C. e articolo 185 C.p.), ovvero, nel significato più esteso, quando sia la conseguenza di ogni danno ingiusto secondo la norma generale di cui all'articolo 2043 C.c.

4) **Danno esistenziale** (S.C. sentenza 7713/2000)

Il danno esistenziale è la lesione di **qualsiasi** interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali.

La nozione di danno esistenziale comprende quindi **ogni evento** che, per la sua negativa incidenza sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona, è suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente sull'esistenza di questa.

Un fatto-evento causato da terzi può rivelarsi dannoso quand'anche, non traducendosi nella concreta e materiale lesione dell'integrità psico-fisica, sia tuttavia idoneo ad incidere sulle possibilità realizzative della persona umana.



RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Cass.Civ., Sez.III, 11 aprile 1995.

**Pres. Sciolla Lagrange, Rel. Finocchiaro, P.M. Delli
Priscoli, Bossi c. Marconi.**

*“ La responsabilità dell'ente ospedaliero gestore di un servizio pubblico sanitario e del medico suo dipendente per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico (o privato) tra l'ente gestore ed il cittadino che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha **natura contrattuale di tipo professionale.***

Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito nell'organizzazione del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto d'opera professionale.”

“CONTATTO SOCIALE”

Corte di Cassazione – Sez. III Civile, n. 589 del 22 gennaio 1999

“ L ’ obbligo del medico dipendente dal servizio sanitario nazionale per responsabilità professionale nei confronti del paziente ha natura contrattuale, ancorché fondata sul “contatto sociale”, caratterizzato dall’affidamento che il malato pone nella professionalità dell’esercente una professione protetta. Conseguenze che relativamente a tale responsabilità, come per quella dell’ente gestore del servizio sanitario, i regimi della ripartizione dell’onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale professionale. ”

Secondo la S.C. il vincolo che si instaura tra medico dipendente del servizio sanitario e paziente va inquadrato in un rapporto contrattuale di fatto o da contatto sociale, dal quale pur in assenza di una ipotesi negoziale tipica, maturano obblighi di condotta la cui violazione comporta una responsabilità di natura contrattuale.

**RESPONSABILITA'
CONTRATTUALE**

**RESPONSABILITA'
EXTRA CONTRATTUALE**

FONDAMENTO

*Mancato rispetto
dell' obbligazione*

*Danno ingiusto per
violazione del principio del
neminem laedere*

**ONERE DELLA
PROVA**

*Il creditore (paziente)
deve dimostrare il
risultato non
soddisfacente rispetto al
pattuito. Il debitore
(medico) deve
dimostrare che non era
possibile ottenere
risultato migliore*

*Il paziente deve dimostrare
il danno, la colpa e il nesso
causale*